



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 41 del 18/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019). DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **Maggio** alle ore 19:15, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Alessandra Hofmann, la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Reggente Avv. Mario Blandino.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	HOFMANN ALESSANDRA	SI	
<u>2</u>	Assessore	GATTI DAVIDE	SI	
<u>3</u>	Assessore	COLOMBO MARIA TERESA	SI	
<u>4</u>	Assessore	DE SIMONE ROBERTO	SI	
<u>5</u>	Assessore	POZZI LUCA		SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019). DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

La presente proposta di deliberazione viene presentata dal Sindaco in qualità di Assessore al Bilancio di concerto col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che l'art. 30, comma 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021.

Considerato inoltre, che l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021, ha disposto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 18.12.2019, con cui sono state approvate le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2020.

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 18.12.2019, con cui sono state approvate le tariffe dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020.

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- ✓ la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- ✓ limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di



veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, nonché la suddivisione delle strade, aree e spazi in due categorie per quanto concerne l'occupazione del suolo pubblico ed il mercato.

Considerato che con la stessa deliberazione è stata estesa alla S.T.E.P. srl di Sorso (SS), concessionaria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la gestione del canone relativo alle occupazioni degli spazi, aree e mercato, come consentito dal comma 846, art. 1 Legge 160/2019.

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020 (art. 1, comma 817, Legge 160/2019).

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 4.172 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- ✓ tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00;
- ✓ tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60;
- ✓ tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00;
- ✓ tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60.

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa, con l'obiettivo di non aumentare le tariffe attualmente applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni.

Visto i seguenti prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- ✓ i coefficienti moltiplicatori e le tariffe per la determinazione del Canone patrimoniale di concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, del Canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e il diritto sulle pubbliche affissioni come da tabella di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione;
- ✓ i coefficienti moltiplicatori e le tariffe per la determinazione del canone mercatale come da tabella di cui all'Allegato B) alla presente deliberazione.

Verificato che le stesse consentono, come sopra indicato, l'invarianza del gettito relativo alle entrate relativo ai tributi e canoni soppressi.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Ritenuto di prorogare, per il corrente anno, la data del 31 gennaio, prevista per il versamento delle tariffe annuali, al 30 giugno 2021.



Visto la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire ed approvare:
 - ✓ i coefficienti moltiplicatori e le tariffe per la determinazione del Canone patrimoniale di concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, del Canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria e il diritto sulle pubbliche affissioni come da tabella di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione;
 - ✓ i coefficienti moltiplicatori e le tariffe per la determinazione del canone mercatale come da tabella di cui all'Allegato B) alla presente deliberazione;
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021 in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
4. di differire, per il solo anno 2021, alla data del 30 giugno 2021 il termine per i pagamenti del canone patrimoniale scadenti al 31 gennaio.

~~~~~

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione presentata dal Sindaco in qualità di Assessore al Bilancio di concerto col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 2, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

#### DELIBERA

1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019). DECORRENZA 1 GENNAIO 2021;**
2. di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla data della sua pubblicazione all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

Successivamente con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge la Giunta Comunale dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Alessandra Hofmann

Il Segretario Comunale Reggente  
Avv. Mario Blandino

(atto sottoscritto digitalmente)